

Camera dei Deputati  
VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione)  
Audizione di ANDA-ASSOCIAZIONE DOCENTI AFAM  
Roma, 26 marzo 2024

L'ANDA ringrazia il Presidente e gli Onorevoli della VII Commissione della Camera dei Deputati, per l'audizione sull'AG 131 *Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212"*.

Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione e ci auguriamo che le modifiche allo Schema di decreto per la definizione degli ordinamenti didattici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) possa giungere presto all'approvazione finale. È stato un percorso lungo, ponderato e non senza difficoltà, in cui si riconosce il lavoro svolto e si apprezza l'impianto riformatore dell'atto normativo, ma è opportuno segnalare alcune discrasie che potrebbero generare nel tempo confusione e fraintendimenti. Per questo l'ANDA-Associazione dei docenti AFAM chiede di porre la dovuta attenzione al provvedimento per il prescritto parere e desiderano segnalare alla vostra attenzione i seguenti punti:

1) Art. 1

f) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: *h) corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master.*

Si fa presente la necessità e l'urgenza di definire i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM, alla stregua di quelli Universitari, parificandone una volta per tutte la denominazione e definendoli «laurea e laurea magistrale» in luogo di «diploma accademico di I e II livello». In tal modo si proseguirebbe il percorso di convergenza col mondo universitario, al pari di ciò che è avvenuto per i dottorati di ricerca, la cui denominazione, perfettamente sovrapponibile a quella universitaria, ha sostituito quella originaria prevista di «corsi di formazione alla ricerca».

La riforma del settore artistico-musicale avvenuta con la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha inserito i Conservatori, Accademie e Isia in un processo di armonizzazione dei sistemi di formazione superiore europei (il processo di Bologna), definendo corsi di studio equiparati a quelli universitari. Pertanto, è necessario portare a compimento questo processo con la corretta denominazione dei titoli di primo e secondo livello rilasciate dalle istituzioni AFAM. L'utilizzo di termini diversi per denominare i titoli AFAM e i titoli universitari crea confusione e ambiguità, ostacolando la comparabilità dei due percorsi di studi, soprattutto a livello europeo, in cui vige una sola denominazione per entrambi i titoli, Bachelor's degree e Master's degree, rispettivamente per i corsi di studi di primo e secondo ciclo, universalmente riconosciuti e comprensibili a livello internazionale. Tale discrasia nelle denominazioni già ora costituisce un ostacolo alle carriere degli studenti che escono dalle nostre istituzioni e lavorano all'estero. Tale attenzione rafforzerebbe il sistema della formazione superiore italiana in campo internazionale, migliorandone l'attrattività e l'interesse, oltre a promuovere la mobilità di docenti, studenti e personale non docente sia in entrata sia in uscita. La denominazione "laurea" è inoltre più coerente con il sistema italiano di formazione superiore, in

quanto AFAM e Università hanno in comune l'articolazione degli studi in tre cicli, la struttura in crediti e la denominazione dei corsi di studio di terzo ciclo, la quale, con la legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stata modificata da "corso di Formazione alla ricerca" a "Dottorato di ricerca". Peraltro, gli studenti delle istituzioni AFAM e universitarie, dopo aver conseguito il titolo di studi di primo livello, hanno la facoltà di proseguire gli studi in entrambi i comparti.

Pertanto, si chiede di sostituire in tutto lo Schema di decreto le parole «Diploma accademico/i di primo o secondo livello» con «laurea/e e laurea/e magistrale/i».

## 2) Art. 5

*comma 6: Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti denominati.*

Si fa presente che è opportuno prevedere dei compensi ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento, in virtù del fatto che i Professori Afam non appartengono al regime pubblicistico e afferiscono alla contrattazione d'Istituto al pari delle scuole secondarie. Difatti, il fondo di Istituto nelle singole istituzioni Afam, ha sempre previsto compensi accessori per queste figure di coordinamento. Pertanto, si chiede la soppressione del comma 6 dell'articolo 5.

Altresì, sarebbe quanto mai auspicabile che la partecipazione dei professori agli organi collegiali fosse tenuta in considerazione per il proprio orario funzionale.

## 3) Art. 7

*c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico".*

Si fa presente che ai corsi accademici si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore, come del resto avviene anche per le Accademie di Belle Arti e gli Isia che fanno parte del medesimo comparto AFAM. Le necessità di coltivare talenti, e garantire agli studenti con spiccate capacità e attitudini una formazione superiore, può avvenire attraverso i corsi propedeutici dell'AFAM normati dal DM 382 del 2018. Del resto, l'accesso universitario non può compiersi senza il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

## 4) Art. 10-ter (Diplomi in restauro)

*I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.*

Occorre tenere in considerazione che oltre ai corsi quadriennali in restauro, autorizzati in via sperimentale, anche e soprattutto quelli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti siano equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) abilitante alla professione di

restauratore di beni culturali di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.

Altresì, sarebbe quanto mai auspicabile e gradita la revisione e l'aggiornamento dei DM 154 del 2009 e 14 del 2018, che disciplinano gli ordinamenti didattici dell'AFAM.

L'ANDA ancora una volta desidera richiamare la vostra attenzione sull'improcrastinabile allineamento dell'AFAM al sistema universitario e la sperequazione giuridico-economica che attualmente ne deriva tra i due settori. Ci auguriamo che queste modifiche possano contribuire fattivamente ad avvicinare sempre più i due mondi.